



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

AREA AMMINISTRATIVA

protocollo@pec.comune.ali.me.it - area.amministrativa@pec.comune.ali.me.it

www.comune.ali.me.it

COPIA DI DETERMINA N. 53/A DEL 08/04/2020

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Solidarietà alimentare. Incarico di supporto specialistico - prestazione d'opera occasionale - ad Assistente Sociale. Art. 7, comma 6 D. Leg.vo n. 165/2001.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO CHE:

- l'Organizzazione mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un' emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con decreti del Consiglio dei Ministri sono state dettate disposizioni recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020 e 22 marzo 2020;

VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020 n.18 recanti "Misure di potenziamento sul Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19";

PRESO ATTO CHE:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri con ordinanza n.658 del 29/03/2020 ha disposto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- nella richiamata ordinanza sono ripartite ai Comuni risorse da destinare a misure urgenti di *solidarietà alimentare*;
- al Comune di Ali è stata assegnata complessivamente la somma di €. 6.697,60;

ATTESO CHE l'ANCI nazionale in data 30 marzo ha emanato una prima nota d'indirizzo nella quale evidenzia che:

- l'Ordinanza della Protezione Civile non prescrive l'obbligo di approvare atti d'indirizzo della Giunta Comunale in merito ai criteri per l'individuazione della platea dei beneficiari;
- che la esclusiva competenza, in materia di individuazione dei beneficiari e del relativo contributo, è dell'Ufficio Servizi Sociali;
- che l'Ufficio Servizi Sociali individua la platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno;

- che l'Ufficio Servizi Sociali darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, etc);

CONSIDERATO CHE:

- questo Comune conta n. 712 abitanti, con una popolazione anziana pari al 30% del totale dei residenti;
- gli anziani sono i soggetti più a rischio nell'attuale stato di emergenza epidemiologica da Covi-19;
- questo Ente non ha tra i suoi dipendenti la figura dell'Assistente sociale né professionalità adeguate a disposizione per poter gestire al meglio l'emergenza alimentare da Corona virus.
- l'Ufficio Servizi sociali dell'Ente è costituito da un dipendente di Cat. C, a cui sono affidati altri compiti e lo stesso Ufficio si trova incardinato nella prima Area organizzativa a capo della quale è collocato il Sindaco, per mancanza di figure professionali idonee;
- è costante, in dottrina e giurisprudenza, in un'ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, l'interpretazione restrittiva che vede che le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge possono ricorrere a personale esterno.
- il comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. 165/2001, introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha sancito il divieto per le amministrazioni pubbliche *“di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale [...]”*.
- il successivo comma 6, fermo restando quanto previsto dal succitato comma 5-bis, individua (codificando principi elaborati dalla giurisprudenza contabile con riferimento sia agli incarichi di collaborazione esterna con natura occasionale o coordinata e continuativa, sia agli incarichi per consulenze, studi, ricerche ecc.) i presupposti necessari per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e) il conferimento degli incarichi deve avvenire mediante ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate;
 - f) per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è necessaria la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti (Corte Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 231/2009/par del 14

maggio 2009; Corte Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 506/2010/par del 23 aprile 2010).

RITENUTO CHE:

- si rende necessario, stante l’acclarata urgenza di fronteggiare al meglio questa grave fase epidemiologica e, in particolare, di emergenza alimentare, procedere alla nomina di un Assistente Sociale che possa coordinare e governare tutte le operazioni necessaria a fornire un’adeguata assistenza a tutti coloro che richiederanno il suddetto sostegno alimentare;
- in coerenza con le vigenti disposizioni di legge, la prestazione richiesta è limitata al solo periodo di emergenza alimentare;
- l’emergenza imposta dalle drammatiche e note circostanze, non consente il ricorso a procedure comparative di professionisti;

VALUTATA:

- l’opportuna necessità di individuare un soggetto di comprovata specializzazione e documentata esperienza che abbia, preferibilmente, conoscenza del territorio e della sua gente;
- l’urgenza di procedere all’affidamento di un incarico temporaneo di natura occasionale per garantire quanto sopra;
- l’opportunità, nell’interesse dell’Ente, di affidare il suddetto incarico ad una professionista che abbia già in passato prestato la sua opera presso questo Ente;

RICHIAMATI:

- l’art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, come modificato dall’art. 17, c.3, della L. 124/15 che dispone il divieto per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, fatta eccezione per le collaborazioni e gli incarichi resi a titolo gratuito;
- l’art. 9, comma 28, della L. 122 del 2010, così come modificato dall’art. 11, comma 4-bis, della legge n. 114 del 2014 e dall’articolo 16, comma 1-quater, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, il quale sinteticamente stabilisce che per gli enti locali i quali risultano in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 resta fermo che la spesa complessiva per rapporti di lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;

ATTESO CHE l’incarico che in questa sede si intende conferire, propriamente qualificabile come incarico di lavoro autonomo di natura occasionale, non rientra:

- nei limiti di spesa di cui l’articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in quanto lo stesso non risulta sussumibile negli incarichi di studio, ricerca e consulenza secondo la definizione fornita dalla Corte dei Conti con deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2008;
- nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, della L. 122 del 2010, così come modificato dall’art. 11, comma 4-bis, della legge n. 114 del 2014 e dall’articolo 16, comma 1-quater, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016 in quanto detta norma contingenta esclusivamente gli incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa;

RILEVATO, per converso, che nel caso di specie trova applicazione il comma 557-quater dell’art. 1 della Legge 296/2006, comma introdotto dall’art. 3, comma 5-bis, della Legge n. 114 del 2014, in virtù del quale gli enti sono tenuti ad assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;

CHE la spesa media di personale sostenuta nel corso del triennio 2011/2013, ai sensi dell’art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 è stata pari ad €. 981.240,00 e che la spesa di personale

prevista per il 2020 è pari ad €. 752.376 (dato estrapolato dalle previsioni di spesa trasmesse in vista della predisposizione del redigendo bilancio di previsione 2020/2022);

ACCERTATA la regolarità e la correttezza tecnica dell'intero procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente provvedimento.
2. **DI CONFERIRE**, alla Dott.ssa Antonella Scarcella, con sede legale in via Villafranca - 98026 Nizza di Sicilia (ME), ai sensi dell'art.7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017 l'incarico di lavoro autonomo, di Assistente Sociale, iscritta all'Ordine Professionale della Regione Siciliana n. 5449, per:
 - a) individuazione della platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno;
 - b) Erogazione buoni spesa ai cittadini e famiglie danneggiate dagli effetti del Covid-19.
 - c) Segretariato sociale per la gestione dell'emergenza sociale con funzione di "antenna del bisogno".
3. **DI RICONOSCERE** al Dott.ssa Antonella Scarcella, quale corrispettivo dell'incarico attribuito, l'importo complessivo lordo, tutto compreso e nulla escluso, di €. 1.600,00 (euro milleseicento/00) specificando che tale incarico, da qualificarsi come incarico di lavoro autonomo di natura professionale, avrà una durata limitata sino al 30 maggio 2020.
4. **DI ASSUMERE** impegno di spesa di complessivi €. 1.600,00 disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione, al Codice n. 12.05.1.103, Capitolo n. 1425 Impegno n. 313.
5. **DI PROCEDERE** con separato provvedimento di liquidazione delle somme impegnate con il presente atto, a presentazione di regolare fattura.
6. **DI DISPORRE** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000.
7. **DI TRASMETTERE** la presente Determina all'Ufficio di Ragioneria per gli atti consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 art. 17 - ter.
8. **DI DISPORRE**, per quanto di competenza, la trasmissione di detto atto all'Ufficio Personale affinché proceda, tra l'altro, con la pubblicazione, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Ali, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 18 del D. Lgs. n. 33/2013 e 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 (Anagrafe delle Prestazioni).

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Il Sindaco

F.to Dott. Ing. Natale Rao

COPIA DI DETERMINA N. 53/A DEL 08/04/2020

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Solidarietà alimentare. Incarico di supporto specialistico - prestazione d'opera occasionale - ad Assistente Sociale. Art. 7, comma 6 D. Leg.vo n. 165/2001.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del 1990, introdotto dall'art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell'art. 151, comma 4, dando atto del rispetto dei limiti di spesa ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000

ATTESTA

che la complessiva somma pari a €. 1.600,00 trova la relativa copertura finanziaria al **Codice 12.05.1.103 - Cap. n. 1425 - Imp. 313** del bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione.

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.

Ali, li 08 aprile 2020

**Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente Determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, al n° Reg. _____ dal _____ al _____

Ali, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE